



# COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

## ORDINANZA N. 519 DEL 03/06/2024 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA BALNEAZIONE DELL'AREA OMOGENEA DENOMINATA "CHIOMA"- CODICE IDENTIFICATIVO IT009049017001.**

PROPONENTE: U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI  
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

*Il Sindaco*

*IL SINDACO*

Preso atto della nota pervenuta da ASA in data 03/06/2024, nostro prot. 40022/2024, volta ad informarci che in seguito agli eventi di piogge avvenuti nella notte tra il 02/06/2024 e il 03/06/2024, a partire dalle ore 03:00 c.a., si sono attivati gli allarmi di alto livello e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento lungo la costa dell'abitato di Quercianella-Chioma;

Visto in particolare quanto riportato nella sopracitata nota di ASA, relativamente al depuratore di Chioma: "*SL Chioma – Depuratore di Chioma dalle ore 03:30 alto livello con possibile attivazione sfioro troppopieno sulla linea di ingresso alla fognatura e sul livello del trattato. La situazione è rientrata alle ore 8.00 del 03.05.24*";

Vista la direttiva 2006/7/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

Visto il D.Lgs. 116/2008, art. 10, nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della Salute;

Visto in particolare l'allegato n. V del Decreto della Regione Toscana n. 6667 del 26/03/2024 che prevede, al punto n. 8, che nei casi come quello segnalato da ASA al fine di proteggere la salute dei bagnanti, quando si verifichi una situazione inaspettata che ha o potrebbe verosimilmente avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione, di delimitare in via preventiva le zone di balneazione da vietare alla balneazione stessa;

Rilevata pertanto la necessità, a scopo precauzionale, di interdire temporaneamente la balneazione nell'Area omogenea denominata Chioma, codice identificativo IT009049017001, corrispondente a circa 150 mt dalla foce del fiume Chioma;

Rilevato che la problematica segnalata da ASA potrebbe comportare le problematiche suddette nel tratto di litorale sopra elencato;

Visto, per quanto concerne la competenza all'adozione del presente provvedimento, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

Sarà competenza delle Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 5, lettera c) del D.Lgs. n. 116/08, la revoca del provvedimento di divieto di balneazione;

### **ORDINA**

Il divieto di balneazione nell'Area omogenea denominata Chioma- codice identificativo n. IT009049017001, nel tratto che va dalla foce del fiume Chioma a circa 150 mt a sud del lo stesso( stabilimento balneare Porticciolo del Chioma).

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione, anche attraverso la pubblicazione sui canali istituzionali del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale, affinché copia della presente sia consegnata agli stabilimenti balneari ed ai fini del controllo del rispetto della stessa.

### **INFORMA**

Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell' art. 7bis del d. L.gs. n. 267/2000 s.m.i.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Il Sindaco  
DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.